



# CITTÀ DI MESSINA

---

ORDINANZA SINDACALE n° 191 del 12/08/2025

**Oggetto: SICUREZZA URBANA – DISCIPLINA DI PREVENZIONE DI FALÒ SULLE SPIAGGE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL DECORO URBANO. DIVIETO DI DETENZIONE E TRASPORTO DI MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI E DI ALTRE ATTIVITÀ VIETATE PER LA FESTIVITÀ DEL FERRAGOSTO NEI GIORNI 14, 15 E 16 AGOSTO 2025.**

## ORDINANZA SINDACALE

### PREMESSO CHE

- in occasione della festività del *Ferragosto* si registra, da anni, il fenomeno della realizzazione di falò e bivacchi sulle spiagge, spesso accompagnati dall'installazione di tende, tendaggi, gazebo e altri ricoveri provvisori, organizzati autonomamente dai partecipanti senza alcun preavviso alle autorità e privi di qualsiasi titolo autorizzativo;
- tali attività, concentrate in particolare nelle notti del 14, 15 e 16 agosto, determinano situazioni di rischio per la pubblica incolumità, degrado ambientale e alterazione del decoro urbano, oltre a comportare una significativa produzione incontrollata di rifiuti;

### RITENUTO CHE

- se da un lato è opportuno favorire occasioni di socialità, dall'altro è necessario garantire la sicurezza pubblica, l'igiene e la tutela dell'ambiente costiero;
- l'accensione di fuochi sull'arenile rappresenta un pericolo per le persone e un danno per l'ambiente; l'installazione di strutture temporanee favorisce assembramenti, schiamazzi e comportamenti non compatibili con la quiete pubblica;
- nelle ore notturne il consumo di bevande alcoliche lungo i litorali può alterare i normali livelli di sicurezza e decoro;

### CONSIDERATO

- necessario preservare le spiagge dei litorali nord e sud della città, sia sotto il profilo igienico e ambientale, sia sotto quello della sicurezza e dell'ordine pubblico;

- opportuno vietare, nei giorni indicati, la detenzione e il trasporto di materiali idonei all'accensione di fuochi, l'uso di tende e gazebo, l'installazione di accampamenti, l'utilizzo di apparecchiature sonore moleste, nonché il consumo e la detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle spiagge;

**VALUTATO** di dovere preservare le spiagge dei litorali nord e sud della Città, sia sotto il profilo del decoro e dell'igiene che della sicurezza e dell'ordine pubblico, prevedendo di vietare: la detenzione e il trasporto di legna o altro materiale idoneo ad accendere falò e fuochi di ogni genere sugli arenili e in prossimità delle aree pubbliche e demaniali; l'utilizzo di gazebo, tende o altre strutture da accampamento; la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o amplificatori; il consumo e la detenzione di cibo, bevande alcoliche e superalcoliche in spiaggia;

**VISTI**, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- il D. Lgs. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE*", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "*il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [ . . . ]*";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 154 marzo 1997, n. 59*";
- lo Statuto Comunale;

*Per i motivi espressi in narrativa*

## **ORDINA**

**Dalle ore 08.00 del 14 agosto 2025 alle 01.00 del 16 agosto 2025 è fatto divieto:**

### **DIVIETI specifici**

1. detenere o trasportare, con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella o altro materiale idoneo all'accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud, o in prossimità di aree pubbliche e demaniali marittime;
2. trasportare, allocare o utilizzare tende, gazebo e apparecchiature per campeggio, pernottamento o bivacco;
3. detenere o trasportare oggetti contundenti o atti a offendere;
4. svolgere attività pirotecniche o accendere fuochi d'artificio, salvo preventiva autorizzazione;
5. produrre suoni o rumori molesti a mezzo di altoparlanti, amplificatori o altre fonti sonore che possano pregiudicare la percezione di segnali di allarme o la quiete pubblica;
6. detenere o trasportare bottiglie o recipienti contenenti bevande alcoliche o superalcoliche sulle spiagge o in prossimità di aree demaniali marittime, salvo per le attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno dei locali e, dalle ore 21.00, solo tramite sbicchieramento con bicchiere monouso.

## **STABILISCE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo [www.comune.messina.it](http://www.comune.messina.it);

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

## **AVVISA**

- che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di € 450,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento a:

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;

- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana di Messina.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco Dirigente il dott. Salvo Puccio.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298 – [ufficiogabinetto@comune.messina.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.messina.it). Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa